

Enel S.p.A.

Allegato

Racc. n. 231

Sede in Roma - Viale Regina Margherita, n. 137
Capitale sociale euro 9.403.357.795 (al 31 dicembre 2009) interamente versato
Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Roma n. 00811720580
R.E.A. di Roma n. 756032
Partita I.V.A. n. 00934061003

Assemblea degli Azionisti

convocata in Roma, presso il Centro Congressi Enel
in Viale Regina Margherita n. 125, alle ore 15,00 del

29 aprile 2011

Parte ordinaria (unica convocazione)
Parte straordinaria (unica convocazione)

Ordine del giorno

Parte ordinaria:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010.
2. Destinazione dell'utile di esercizio.
3. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
4. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
6. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
7. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
8. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2011-2019 e determinazione del corrispettivo.

Parte straordinaria:

1. Adeguamento dello statuto alle disposizioni introdotte:
 - (a) dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27 in materia di partecipazione all'assemblea con mezzi elettronici; modificazione dell'articolo 11 dello statuto; e
 - (b) dal Regolamento in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010; modificazione degli articoli 13 e 20 dello statuto.

Relazione del Consiglio di Amministrazione sul primo argomento di parte ordinaria

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010.

Signori Azionisti,

in appositi fascicoli che saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso la sede della Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società entro il 7 aprile 2011, ai quali pertanto si fa rinvio, sono contenuti il bilancio di esercizio di Enel S.p.A. al 31 dicembre 2010 (che chiude con un utile netto di 3.116.516.050,46 euro) ed il bilancio consolidato del Gruppo Enel al 31 dicembre 2010 (che chiude con un risultato netto di pertinenza del Gruppo di 4.390.000.000 euro). Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione il seguente

Ordine del giorno

L'Assemblea dell'Enel S.p.A.:

- esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione;
- preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione e dalla Società di revisione;

delibera

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010.

Relazione del Consiglio di Amministrazione sul secondo argomento di parte ordinaria

Destinazione dell'utile di esercizio.

Signori Azionisti,

si ricorda che – in sede di approvazione del Piano Industriale – il Consiglio di Amministrazione, nella seduta dell'11 marzo 2009 ha tra l'altro stabilito di adottare, a partire dal risultato dell'esercizio 2009, una revisione della politica dei dividendi, prevedendo la corresponsione ai soci di un ammontare pari al 60% dell'utile netto ordinario di Gruppo, inteso come risultato netto consolidato riconducibile alla sola gestione caratteristica. I dividendi sono destinati a continuare ad essere corrisposti in due *tranche* nel corso di ciascun esercizio (secondo modalità analoghe a quelle praticate dalla Società a decorrere dall'esercizio 2004, con pagamento programmato quindi nei mesi di novembre a titolo di acconto e di giugno dell'anno successivo a titolo di saldo).

Tenuto conto che l'utile netto ordinario di Gruppo relativo all'esercizio 2010 risulta pari a 4.405 milioni di euro (a fronte di un risultato netto di pertinenza del Gruppo pari complessivamente a 4.390 milioni di euro) e che nel mese di novembre 2010 è stato distribuito a titolo di acconto sul dividendo un importo pari a 0,10 euro per azione (per complessivi 940,3 milioni di euro circa), coerentemente alla politica dei dividendi sopra richiamata il Consiglio di Amministrazione Vi propone la distribuzione di un saldo del dividendo pari a 0,18 euro per azione (per complessivi 1.692,6 milioni di euro circa), da mettere in pagamento nel mese di giugno 2011.

Tutto ciò premesso, tenuto conto che la riserva legale già ammonta alla misura massima pari ad un quinto del capitale sociale (secondo quanto previsto dall'articolo 2430, comma 1, cod. civ.), sottoponiamo alla Vostra approvazione il seguente

Ordine del giorno

L'Assemblea dell'Enel S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. di destinare come segue l'utile netto dell'esercizio 2010 dell'Enel S.p.A., pari a 3.116.516.050,46 euro:
 - alla distribuzione in favore degli Azionisti:
 - > 0,10 euro per ognuna delle 9.403.357.795 azioni ordinarie risultate in circolazione alla data di "stacco cedola", a copertura dell'acconto sul dividendo messo in pagamento a decorrere dal 25 novembre 2010, previo stacco in data 22 novembre 2010 della cedola n. 17, per un importo complessivo di 940.335.779,50 euro;
 - > 0,18 euro per ognuna delle 9.403.357.795 azioni ordinarie che risulteranno in circolazione il 20 giugno 2011, data prevista per lo "stacco cedola", a titolo di saldo del dividendo, per un importo complessivo di 1.692.604.403,10 euro;
 - a "utili portati a nuovo" la parte residua dell'utile stesso, per un importo complessivo di 483.575.867,86 euro;
2. di porre in pagamento l'indicato saldo del dividendo dell'esercizio 2010 di 0,18 euro per azione ordinaria – al lordo delle eventuali ritenute di legge – a decorrere dal 23 giugno 2011, con "data stacco" della cedola n. 18 coincidente con il 20 giugno 2011.



Relazione del Consiglio di Amministrazione sul terzo argomento di parte ordinaria

Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2010 scade il mandato triennale conferito al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea ordinaria dell'11 giugno 2008.

Si segnala che, secondo quanto disposto dall'articolo 14.1 dello Statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, essendo rimesso all'Assemblea di determinarne il numero entro tali limiti. Ad essi può aggiungersi un Amministratore senza diritto di voto, la cui eventuale nomina è riservata al Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministro delle Attività Produttive (attualmente Ministro dello Sviluppo Economico), ai sensi dell'articolo 6.2, lett. d) dello Statuto sociale ed in attuazione di quanto disposto dalla normativa in materia di privatizzazioni. Si segnala peraltro che tale potere di nomina non risulta essere stato finora esercitato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il Consiglio di Amministrazione in scadenza si astiene dal formulare specifiche proposte sul presente punto all'ordine del giorno (così come riguardo ai successivi argomenti di parte ordinaria connessi alla nomina del Consiglio di Amministrazione ed alla determinazione dei relativi compensi) ed invita pertanto l'Assemblea a determinare, entro i limiti statutariamente previsti – sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti nel corso dello svolgimento dell'Assemblea stessa – il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.


Relazione del Consiglio di Amministrazione sul quarto argomento di parte ordinaria

Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

Signori Azionisti,

l'articolo 14.2 dello Statuto sociale dispone che il Consiglio di Amministrazione della Società sia nominato per un periodo fino a tre esercizi e sia rieleggibile alla scadenza del mandato.

In relazione a quanto sopra si invita l'Assemblea a determinare, entro il limite di tre esercizi statutariamente previsto – sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti nel corso dello svolgimento dell'Assemblea stessa – la durata in carica del Consiglio di Amministrazione.



Relazione del Consiglio di Amministrazione sul quinto argomento di parte ordinaria

Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Signori Azionisti,

siete chiamati a procedere alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

In proposito si segnala che, secondo quanto disposto dall'articolo 6.2, lett. d) dello Statuto sociale, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministro delle Attività Produttive (attualmente Ministro dello Sviluppo Economico), è riservato il potere di nominare un Amministratore senza diritto di voto (nonché, in caso di cessazione anticipata di quest'ultimo dall'incarico, il relativo sostituto).

Gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione vengono invece nominati dall'Assemblea – ai sensi dell'articolo 14.3 dello Statuto sociale – sulla base di liste presentate dagli Azionisti e dal Consiglio di Amministrazione uscente, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Si segnala a tale riguardo che il Consiglio di Amministrazione uscente ha ritenuto di astenersi dal presentare una propria lista di candidati, non essendosi tra l'altro finora riscontrate situazioni di difficoltà da parte degli Azionisti nel predisporre proprie candidature, in considerazione della attuale composizione della compagine sociale.

Quanto alle modalità ed ai termini di predisposizione, deposito e pubblicazione delle liste da parte degli Azionisti, si ricorda che la normativa vigente e l'articolo 14.3 dello Statuto sociale stabiliscono quanto segue:

- a) le liste, corredate della necessaria documentazione, devono essere depositate a cura degli Azionisti presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione (ossia entro il 4 aprile 2011). Tale deposito deve essere effettuato mediante consegna a mani della relativa documentazione presso gli uffici della Segreteria Societaria di Enel S.p.A. (in Viale Regina Margherita n. 137 – 00198 Roma, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,00), ovvero attraverso la sezione del sito internet della Società (www.enel.com) dedicata all'Assemblea in questione, oppure via fax al numero 06/83055028. Le liste devono quindi essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società presso la sede sociale, presso la sede della Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società medesima almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro l'8 aprile 2011);
- b) ogni Azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- c) il diritto di presentare le liste è riconosciuto esclusivamente agli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, risultano titolari della quota di partecipazione minima al capitale sociale stabilita dalla CONSOB con regolamento (attualmente tale quota risulta pari ad almeno lo 0,5% del capitale sociale);
- d) la titolarità della quota minima di partecipazione al capitale della Società necessaria per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione, rilasciata da un intermediario autorizzato, può tuttavia essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste e purché entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia entro l'8 aprile 2011);
- e) entro il medesimo termine sopra indicato per il deposito delle liste (e, quindi, entro il 4 aprile 2011), unitamente a ciascuna lista devono essere depositate presso la Società le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche. A tale ultimo riguardo si rammenta, in particolare:
 - che, essendo la Società soggetto controllante di Enel Factor S.p.A., società iscritta nell'elenco generale degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (secondo il testo tuttora applicabile, in attesa della emanazione delle disposizioni di attuazione delle modifiche apportate in materia dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141), i candidati alla carica di Amministratore devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità individuati dal Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 dicembre 1998, n. 517 per gli esponenti aziendali di soggetti che partecipano al capitale di intermediari finanziari;
 - che, in aggiunta a quanto sopra, l'articolo 147-*quinquies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 richiede in capo agli amministratori di società con azioni quotate il possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate, attualmente disciplinati dall'articolo 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000;
 - che, in base a quanto disposto dall'articolo 14.3, secondo comma dello Statuto sociale, ciascuna lista deve includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (vale a dire i requisiti di indipendenza applicabili ai sindaci di società con azioni quotate, disciplinati dall'articolo 148, comma 3 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), menzionando distintamente tali candidati e indicando uno di essi al primo posto della lista;
 - che, ai sensi dell'articolo 144-*octies* della Deliberazione CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971 e dell'articolo 6 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, unitamente alle liste deve essere depositata presso la Società un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, destinata ad essere messa a disposizione del pubblico a cura della Società presso la sede sociale, presso la sede della Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società medesima almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (e, quindi, entro l'8 aprile 2011). Il Codice di Autodisciplina delle società quotate raccomanda

inoltre che tale informativa sia accompagnata dall'indicazione dell'eventuale idoneità dei candidati a qualificarsi come indipendenti ai sensi dell'articolo 3 del medesimo Codice;

- che, con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, la CONSOB ha raccomandato ai soci che presentano una lista di minoranza per la nomina del Consiglio di Amministrazione di depositare unitamente alla lista una dichiarazione "che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'articolo 147-ter, comma 3 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 144-quinquies della Deliberazione CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'articolo 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'articolo 122 del medesimo Decreto", specificando le relazioni significative eventualmente esistenti con detti azionisti di controllo o di maggioranza relativa.

Si segnala a tale riguardo che, in base alle comunicazioni di cui all'articolo 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la Società risulta soggetta al controllo di fatto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze che, risultando titolare del 31,24% del capitale sociale, dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'Assemblea ordinaria della Società (pur non esercitando su quest'ultima alcuna attività di direzione e coordinamento, secondo quanto disposto dall'articolo 19, comma 6 del Decreto Legge n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009, che ha chiarito che allo Stato italiano non trova applicazione la disciplina contenuta nel codice civile in materia di direzione e coordinamento di società);

- che, in attuazione di quanto raccomandato dall'articolo 1.C.3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, il Consiglio di Amministrazione ha adottato in data 19 dicembre 2006 specifici orientamenti in merito al numero massimo di incarichi che i relativi componenti possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare agli interessati una disponibilità di tempo idonea a garantire un'efficace espletamento del ruolo da essi ricoperto nel Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A.; il documento contenente tali orientamenti è consultabile sul sito internet della Società (www.enel.com, sezione Gruppo/Corporate Governance/Consiglio di Amministrazione).

In relazione alla predisposizione delle liste si segnala inoltre che, in caso di cessazione anticipata degli Amministratori dalla carica, l'articolo 14.5 dello Statuto sociale contempla un meccanismo di cooptazione vincolata in base al quale è previsto, ove possibile, il subentro dei candidati non eletti che risultano inseriti nella medesima lista di appartenenza degli Amministratori cessati.

Quanto al meccanismo di nomina degli Amministratori eletti mediante voto di lista, l'articolo 14.3 dello Statuto sociale dispone:

- che ogni avente diritto al voto possa votare in Assemblea una sola lista;
- che dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero dei voti vengano tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i sette decimi degli Amministratori da eleggere (con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità inferiore);
- che i restanti Amministratori vengano tratti dalle altre liste, facendosi applicazione a tal fine delle specifiche regole indicate nella lettera b) dello stesso articolo 14.3;
- che ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si debba tenere conto dei candidati indicati nelle liste che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore alla metà della percentuale richiesta per la presentazione delle liste stesse.

In pratica, tale meccanismo assegna alle minoranze azionarie il diritto di esprimere (i) un Amministratore, in caso di Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, ovvero (ii) due Amministratori, in caso di Consiglio di Amministrazione composto da quattro a sei membri o, infine, (iii) tre Amministratori, in caso di Consiglio di Amministrazione composto da sette a nove membri. Si ricorda in proposito che l'articolo 147-ter, comma 3 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 richiede che almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. In relazione a quanto sopra, gli Azionisti sono invitati a votare in Assemblea per una delle liste di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione tra quelle predisposte, depositate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni in precedenza esaminate.

Qualora non dovesse risultare presentata alcuna lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 14.3, lett. d) dello Statuto sociale l'Assemblea sarebbe chiamata a deliberare con le maggioranze di legge, in modo da assicurare comunque la presenza del numero necessario di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge.

Relazione del Consiglio di Amministrazione sul sesto argomento di parte ordinaria

Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Signori Azionisti,

all'Assemblea compete il potere di nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione; l'articolo 15.1 dello Statuto sociale dispone difatti solamente in via subordinata che sia lo stesso Consiglio di Amministrazione ad eleggere tra i propri membri il Presidente, qualora l'Assemblea non abbia provveduto al riguardo.

In relazione a quanto sopra si invita l'Assemblea a nominare – sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti nel corso dello svolgimento dell'Assemblea stessa – il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Relazione del Consiglio di Amministrazione sul settimo argomento di parte ordinaria

Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.


Signori Azionisti,

l'articolo 23.1 dello Statuto sociale dispone che ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso determinato dall'Assemblea e che la relativa deliberazione, una volta presa, rimane valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea stessa.

L'articolo 23.2 dello Statuto sociale demanda invece al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, il compito di stabilire la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto.

Si ricorda al riguardo che l'Assemblea ordinaria dell'11 giugno 2008 ha deliberato, ai sensi dell'articolo 23.1 dello Statuto sociale, un compenso pari ad euro 85.000 lordi annui per ogni componente del Consiglio di Amministrazione, unitamente al riconoscimento della liquidazione delle spese necessarie per lo svolgimento delle funzioni connesse con la carica, dietro presentazione della relativa documentazione.

In relazione a quanto sopra si invita l'Assemblea a determinare – sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti nel corso dello svolgimento dell'Assemblea stessa – il compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione.



Relazione sull'ottavo argomento di parte ordinaria

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2011-2019 e determinazione del corrispettivo.

Signori Azionisti,

in concomitanza con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 di Enel S.p.A. scade l'incarico di revisione contabile conferito alla KPMG S.p.A. per il triennio 2005-2007 dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti svoltasi in data 26 maggio 2005 e prorogato per il triennio 2008-2010 dalla successiva Assemblea ordinaria svoltasi in data 25 maggio 2007.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone quindi all'approvazione della presente Assemblea la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in merito al conferimento a Reconta Ernst & Young S.p.A. dell'incarico di revisione legale dei conti di Enel S.p.A. per gli esercizi compresi tra il 2011 ed il 2019 appresso riportata.

“Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2010 giunge a scadenza l'incarico conferito a KPMG S.p.A. per la revisione legale dei conti di Enel S.p.A.

Tale incarico, essendosi complessivamente protratto per nove esercizi, non è ulteriormente rinnovabile ai sensi dell'articolo 17, comma 1 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 (d'ora in avanti, per brevità, indicato come “Decreto 39/2010”), rendendosi pertanto necessario provvedere al conferimento ad una diversa società dell'incarico per la revisione legale dei conti di Enel S.p.A. con riferimento al periodo 2011-2019.

A tal fine si è proceduto all'espletamento di una gara cui hanno preso parte le più qualificate società di revisione e nel corso della quale è stata effettuata, per ciascuna offerta presentata, una valutazione dei più significativi parametri di natura sia tecnica che economica, sotto la supervisione del Collegio Sindacale – organo competente ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Decreto 39/2010 a presentare la relativa proposta motivata all'Assemblea – secondo quanto più in dettaglio di seguito riportato.

Il Collegio Sindacale, in linea con i compiti di vigilanza ad esso assegnati dalla normativa di riferimento, ha svolto in particolare un ruolo di coordinamento e di controllo delle attività poste in essere da parte delle competenti funzioni aziendali di Enel S.p.A. (Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Funzione Audit, Funzione Segreteria Societaria e Funzione Acquisti e Servizi) nell'ambito della procedura di gara per l'individuazione della società cui affidare l'incarico di revisione legale dei conti di Enel S.p.A. con riferimento al periodo 2011-2019.

A tale riguardo si sottolinea come il Collegio Sindacale abbia svolto la propria attività nel rispetto delle norme di legge, in linea con quanto evidenziato da parte di Assonime nella circolare n. 16/2010 (di commento al Decreto 39/2010), dove si afferma che “l'organo di controllo, nel formulare la proposta, dovrà valutare l'idoneità tecnica del revisore, la sua indipendenza, nonché la completezza del piano di revisione e dell'organizzazione della società in relazione all'ampiezza e complessità dell'incarico da svolgere”. Il Collegio Sindacale ha trattato il tema in questione e svolto le attività di propria competenza nel corso di sette riunioni, tenute dal mese di maggio 2010 al mese di novembre 2010, alle quali ha costantemente partecipato il Magistrato della Corte dei Conti Delegato al controllo di Enel S.p.A. Vengono quindi appresso descritte, in sintesi, le attività principali che hanno caratterizzato lo svolgimento della procedura di gara in questione:

- nel mese di maggio 2010 la Funzione Acquisti e Servizi di Enel S.p.A. ha provveduto a far pubblicare un bando europeo per la qualificazione delle società di revisione da invitare alla gara. I requisiti tecnico-qualitativi di base, richiesti alle società di revisione per essere incluse nell'elenco dei fornitori qualificati per l'espletamento delle attività oggetto della gara, sono stati individuati come segue: (i) iscrizione nell'albo speciale delle società di revisione tenuto dalla CONSOB ai sensi dell'art. 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; (ii) valore della produzione (riferito alla sola attività di revisione) nell'ultimo esercizio superiore a 50 milioni di euro; (iii) adeguate referenze relative alle attività di revisione svolte negli ultimi tre esercizi, tra cui almeno due referenze concernenti società appartenenti all'indice FTSE MIB al 31 dicembre 2009;*
- sulla base dei requisiti sopra indicati, hanno presentato richiesta di qualificazione e sono risultate idonee le seguenti società di revisione: Deloitte & Touche S.p.A., PricewaterhouseCoopers S.p.A. e Reconta Ernst & Young S.p.A. A ciascuna di tali società è stata inviata una comunicazione preliminare finalizzata all'accertamento dei requisiti di indipendenza;*
- in data 26 luglio 2010 ha avuto inizio la procedura di gara vera e propria, con l'invio alle predette società di revisione di apposita lettera d'invito a presentare la propria offerta entro il termine del 27 settembre 2010. In sintesi, la lettera d'invito conteneva riferimenti di dettaglio relativi, principalmente, ai seguenti aspetti:*
 - a) oggetto della gara:*
 - > revisione contabile del bilancio di esercizio della Capogruppo Enel S.p.A., del bilancio consolidato annuale e del bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo Enel, nonché dei bilanci di esercizio e/o consolidati delle altre società del Gruppo Enel per il novennio 2011-2019;*
 - > revisione del sistema dei controlli interni ai sensi della normativa statunitense dettata dal Sarbanes-Oxley Act, applicabile a talune società latinoamericane del Gruppo Enel appartenenti al perimetro Endesa, per il novennio 2011-2019;*

- > altri incarichi strettamente connessi con l'attività di revisione contabile (da assegnare in relazione ad adempimenti previsti da leggi, normative e prassi consolidate nonché a procedure di verifica previamente concordate) delle società del Gruppo Enel per il novennio 2011-2019, che potranno essere attivati in via opzionale;
 - b) presentazione dell'offerta: tipologia della documentazione da fornire da parte dei concorrenti (comprensiva di "dati generali", "dati tecnici" e "dati economici" dell'offerta, quali descritti nella lettera d'invito);
 - c) modalità per l'invio di eventuali richieste di chiarimenti in merito alla gara da parte delle società di revisione concorrenti;
 - d) descrizione dello svolgimento previsto della gara e delle modalità di presentazione delle offerte;
 - e) fase di aggiudicazione e relative modalità;
 - f) stipula di un accordo-quadro;
 - g) specifiche tecniche;
 - h) altre informazioni;
- il criterio adottato per l'aggiudicazione della gara è stato quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mentre la valutazione delle offerte presentate è avvenuta sulla base: (i) di una valutazione tecnica demandata ad un'apposita Commissione giudicatrice (nominata in data successiva a quella di presentazione delle offerte dei concorrenti e formata da esponenti delle Funzioni Amministrazione, Finanza e Controllo, Audit e Segreteria Societaria di Enel S.p.A.) e (ii) di una valutazione economica effettuata dalla Funzione Acquisti e Servizi di Enel S.p.A. a valle del superamento della valutazione tecnica. Con particolare riguardo alla valutazione tecnica delle offerte, si segnala che sono stati individuati appositi parametri tecnici – a ciascuno dei quali è stato assegnato uno specifico punteggio, per un massimo cumulativo di 100 punti riferito all'insieme dei parametri in questione – riguardanti: l'effort per le attività di revisione legale dei conti, la qualità professionale del team incaricato, l'approccio operativo all'incarico, l'effort per le attività di revisione del sistema dei controlli Interni legate al Sarbanes-Oxley Act ed il network (ossia la presenza della rete di revisione nei diversi Paesi in cui opera il Gruppo Enel, al fine di assicurare le medesime metodologie di lavoro). Il Collegio Sindacale ha esaminato tali parametri tecnici ed ha riconosciuto l'idoneità degli stessi a consentire una valutazione delle offerte dei concorrenti fondata su giudizi analitici oggettivi, approvandone pertanto i contenuti così come predisposti dalla struttura incaricata;
 - il Collegio Sindacale ha, altresì, approvato le modalità di redazione della graduatoria finale di gara. È stato previsto al riguardo che la gara fosse assegnata in favore del concorrente che avesse offerto un "prezzo finale" più basso, quale risultante dal prezzo effettivamente offerto da ciascun concorrente rettificato (ai soli fini della formazione della graduatoria finale di gara) da un coefficiente legato alla valutazione tecnica. In particolare, è stato stabilito che tale coefficiente potesse assumere un valore compreso tra un minimo di zero (qualora la valutazione tecnica del concorrente fosse risultata pari a 80 punti, ossia al punteggio minimo previsto per il superamento della stessa fase tecnica) ed un massimo di 0,1 (per il caso in cui invece la valutazione tecnica del concorrente fosse risultata pari al massimo di 100 punti);
 - nel corso della riunione del Collegio Sindacale del 29 settembre 2010, alla presenza dei componenti la Commissione giudicatrice e dei rappresentanti della Funzione Acquisti e Servizi di Enel S.p.A., si è proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte pervenute dalle indicate società di revisione concorrenti. Il Collegio Sindacale ha, quindi, verificato il rispetto dei requisiti formali di partecipazione alla gara (quali la data e l'ora di ricezione delle offerte), assicurandosi che la documentazione inviata da ciascun concorrente (suddivisa in una busta "dati generali", in una busta "dati tecnici" e in una busta "dati economici") risultasse chiusa, sigillata e siglata. Si è proceduto, preliminarmente, all'apertura delle buste contenenti i "dati generali", che sono state consegnate ai rappresentanti della Funzione Acquisti e Servizi di Enel S.p.A. per la verifica della completezza dei relativi contenuti. Il Collegio Sindacale ha quindi proceduto all'apertura delle buste contenenti i "dati tecnici", che sono state consegnate alla Commissione giudicatrice per la valutazione tecnica delle offerte. La documentazione concernente i "dati economici" è stata infine riposta in busta chiusa, sigillata e siglata dai membri del Collegio Sindacale e consegnata al Direttore della Funzione Acquisti e Servizi di Enel S.p.A. affinché venisse conservata in attesa del completamento della valutazione dei "dati tecnici" da parte della Commissione giudicatrice;
 - successivamente, nella riunione del 20 ottobre 2010, il Collegio Sindacale ha esaminato e condiviso la valutazione tecnica delle offerte, approvando l'apposita relazione illustrativa presentata dalla Commissione giudicatrice ed i punteggi da quest'ultima assegnati ai vari concorrenti. Il Collegio Sindacale ha conseguentemente proceduto all'apertura delle buste contenenti i "dati economici", consegnando la relativa documentazione alla Funzione Acquisti e Servizi di Enel S.p.A. per la definizione della graduatoria finale;
 - all'esito dell'esame dei "dati economici", la Funzione Acquisti e Servizi di Enel S.p.A. ha proposto l'assegnazione dell'incarico di revisione legale dei conti di Enel S.p.A. con riferimento al periodo 2011-2019 (nonché delle ulteriori attività oggetto della gara) alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., in quanto risultata prima in graduatoria sia in base alla valutazione tecnica che a quella economica;
 - nella riunione dell'8 novembre 2010, il Collegio Sindacale, alla luce delle valutazioni tecnico-economiche maturate durante il procedimento di gara, nell'esprimere apprezzamento alle indicate strutture aziendali per l'attività svolta, ha infine a sua volta individuato, quale miglior offerta, quella presentata dalla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., rilevando che:
 - 1) il piano di revisione dei bilanci di Enel S.p.A. e delle società del Gruppo Enel illustrato nella proposta della Reconta Ernst & Young S.p.A. risulta essere coerente con i criteri di riferimento individuati dal Collegio Sindacale;
 - 2) la citata proposta della Reconta Ernst & Young S.p.A. contiene la descrizione della natura dell'incarico, l'indicazione delle attività e delle relative modalità di svolgimento con specifico riferimento, per gli esercizi 2011-2019:
 - > alla revisione contabile del bilancio di esercizio di Enel S.p.A.;
 - > alla revisione contabile dei bilanci di esercizio e/o consolidati delle altre società del Gruppo Enel;
 - > alla revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo Enel;
 - > alle attività di verifica della regolare tenuta della contabilità sociale;
 - > alla revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo Enel;

> alla revisione del sistema dei controlli interni ai sensi della normativa statunitense dettata dal Sarbanes-Oxley Act, applicabile a talune società latinoamericane del Gruppo Enel appartenenti al perimetro Endesa;

> agli altri specifici incarichi strettamente connessi con l'attività di revisione contabile attivabili in via opzionale dalle società del Gruppo Enel;

3) la stima delle ore e la composizione dei team di revisione previsti da Reconta Ernst & Young S.p.A. per lo svolgimento delle suddette attività sono da ritenere pienamente adeguate;

4) i corrispettivi complessivi richiesti dalla Reconta Ernst & Young S.p.A. (i) sono risultati inferiori a quelli richiesti dalle altre società di revisione partecipanti alla gara e (ii) sono stati ritenuti adeguati e tali da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori nonché l'indipendenza del revisore;

5) il socio responsabile dell'incarico è individuato, per quanto riguarda Enel S.p.A., nella persona del Dott. Massimo Delli Paoli. Il Collegio Sindacale ha riferito al Consiglio di Amministrazione (nella riunione del 9 novembre 2010) e al Comitato per il Controllo Interno (nella riunione del 18 novembre 2010) in merito allo svolgimento della gara per l'assegnazione dell'incarico di revisione legale dei conti di Enel S.p.A. con riferimento al periodo 2011-2019, nonché alle valutazioni tecnico-economiche effettuate. Tenuto conto degli esiti del procedimento di gara, il Collegio Sindacale ha pertanto deliberato di proporre all'Assemblea ordinaria degli azionisti dell'Enel S.p.A. di conferire l'incarico di revisione sopra indicato alla società Reconta Ernst & Young S.p.A., subordinando la stipula del relativo contratto alla consegna di apposita dichiarazione da parte della società interessata che attesti l'indipendenza della stessa Reconta Ernst & Young S.p.A. (ai sensi degli articoli 10 e 17 del Decreto 39/2010).

Tutto ciò premesso, il Collegio Sindacale propone all'Assemblea ordinaria degli azionisti di Enel S.p.A. di conferire alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., ai sensi dell'articolo 13 del Decreto 39/2010, l'incarico di revisione legale dei conti di Enel S.p.A. con riferimento agli esercizi dal 2011 al 2019 ed, in particolare:

- l'incarico di revisione del bilancio di esercizio di Enel S.p.A., sul quale la società di revisione è chiamata a rilasciare apposita relazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a) del Decreto 39/2010;
- l'incarico di revisione del bilancio consolidato del Gruppo Enel, sul quale la società di revisione è chiamata a rilasciare apposita relazione sempre ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a) del Decreto 39/2010;
- l'incarico di revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo Enel, in conformità alle disposizioni contenute nella Comunicazione CONSOB n. 97001574 del 20 febbraio 1997 e nella Deliberazione CONSOB n. 10867 del 31 luglio 1997;
- l'incarico relativo alla verifica, nel corso dell'esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b) del Decreto 39/2010;
- altri incarichi strettamente connessi con l'attività di revisione contabile, da assegnare in relazione ad adempimenti previsti da leggi, normative e prassi consolidate nonché a procedure di verifica concordate con Enel S.p.A.

Per le suddette attività la società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. ha richiesto corrispettivi, per l'esercizio 2011, per complessivi 404.042,53 euro e, per l'intero novennio 2011-2019, per complessivi 3.480.791,55 euro, come da successiva tabella di sintesi.

Attività	(Importi in migliaia di euro, arrotondati al secondo decimale)					
	Periodo 2011-2013		Periodo 2014-2019		Totale 2011-2019	
	Ore/anno	Importo/anno	Ore/anno	Importo/anno	Ore	Importo
1) revisione bilancio di esercizio	1.591	71,06	1.491	66,67	13.719	613,22
2) revisione bilancio consolidato	3.915	174,79	3.689	164,77	33.879	1.512,97
3) revisione limitata del bilancio consolidato semestrale abbr.	1.591	71,06	1.491	66,67	13.719	613,22
4) verifiche contabili	568	25,30	541	24,29	4.950	221,62
5) altri incarichi (*)	1.384	61,84	1.247	55,71	11.634	519,75
TOTALE	9.049	404,04	8.459	378,11	77.901	3.480,79

(*) Tali incarichi inducono: *Unbundling* (ossia revisione della contabilità separata) ex Delibera AEEG 11/07, revisione del bilancio di sostenibilità e del rapporto ambientale.

Di seguito si riporta il dettaglio di ciascuna attività da svolgere nell'esercizio 2011, con riferimento all'effort, all'importo orario e ai corrispettivi per categoria professionale.

1) Revisione del bilancio di esercizio di Enel S.p.A.

Categoria	(Importi totali in migliaia di euro, arrotondati al secondo decimale)			
	Ore	Mix ore %	Corrispettivo (€)	
			Orario	Totale
Partner	159	10%	100,70	16,01
Manager	398	25%	64,25	25,57
Senior	558	35%	35,65	19,89
Assistant	476	30%	20,14	9,59

2) Revisione del bilancio consolidato del Gruppo Enel

(importi totali in migliaia di euro, arrotondati al secondo decimale)

Categoria	Ore	Mix ore %	Corrispettivo (€)	
			Orario	Totale
Partner	391	10%	100,70	39,37
Manager	979	25%	64,25	62,90
Senior	1.371	35%	35,65	48,87
Assistant	1.174	30%	20,14	23,64

3) Revisione limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo Enel

(importi totali in migliaia di euro, arrotondati al secondo decimale)

Categoria	Ore	Mix ore %	Corrispettivo (€)	
			Orario	Totale
Partner	159	10%	100,70	16,01
Manager	398	25%	64,25	25,57
Senior	558	35%	35,65	19,89
Assistant	476	30%	20,14	9,59

4) Verifiche contabili

(importi totali in migliaia di euro, arrotondati al secondo decimale)

Categoria	Ore	Mix ore %	Corrispettivo (€)	
			Orario	Totale
Partner	56	10%	100,70	5,64
Manager	142	25%	64,25	9,12
Senior	199	35%	35,65	7,09
Assistant	171	30%	20,14	3,44

5) Altri incarichi

(importi totali in migliaia di euro, arrotondati al secondo decimale)

Attività	Ore	Corrispettivo (€)	
		Orario medio	Totale
Unbundling ex Delibera AEEG 11/07	100	44,65	4,46
Bilancio di sostenibilità	667	44,65	29,81
Rapporto ambientale	617	44,65	27,56

Come riportato in precedenza, hanno altresì formato oggetto di gara ulteriori incarichi strettamente connessi con l'attività di revisione contabile e che potranno essere attivati da parte di Enel S.p.A. in via opzionale, riportati nel seguente prospetto con indicazione della relativa tipologia e del corrispettivo previsto:

(importi in migliaia di euro)

Servizio	Importo
Accanto sul dividendo	30,00
Bring down letter	5,00
Comfort Letter - Rule 144 A	90,00
Comfort Letter su emissioni prestiti obbligazionari	30,00
Comfort Letter su operazioni su capitale	50,00
Comfort Letter su rinnovi programmi GMTN	45,00
Annual Report Kanto Local Finance Bureau - Tokyo	30,00
Semi-annual Report Kanto Local Finance Bureau - Tokyo	20,00

I corrispettivi sono stati determinati in conformità ai criteri di cui alla Comunicazione CONSOB n. 96003556 del 18 aprile 1996 e potranno essere adeguati per ciascun Paese a fronte di significative variazioni dell'indice relativo al costo della vita; l'indice del costo della vita è quello del Paese la cui valuta è indicata nel relativo contratto (per l'Italia trattasi dell'indice ISTAT o di altro indice equivalente per l'area euro).

Ai fini dell'eventuale adeguamento, a dicembre di ogni anno (a decorrere dal mese di dicembre 2011) si procederà alla verifica della variazione del suddetto indice intervenuta rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente, e qualora tale variazione risultasse superiore al 7% si procederà conseguentemente ad adeguare i corrispettivi, a decorrere dall'anno successivo, in misura pari al 65% della variazione registrata dall'indice.

I corrispettivi di cui sopra sono soggetti alla variabilità prevista dalla citata Comunicazione CONSOB n. 96003556 del 18 aprile 1996, riferita "al verificarsi di circostanze eccezionali e/o imprevedibili" (per effetto delle quali la società di revisione provvederà a formulare un'integrazione della propria proposta).

La società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. svolgerà, inoltre, le attività previste dall'articolo 14, comma 6 del Decreto 39/2010 secondo le modalità previste dal documento n. 600 dei Principi di revisione; ciò comporterà l'assunzione della piena responsabilità da parte della stessa sul lavoro svolto sui bilanci delle società oggetto di revisione legale dei conti da parte di eventuali altri revisori.

Con tale assunzione la Reconta Ernst & Young S.p.A., nella sua relazione di revisione al bilancio consolidato del Gruppo Enel, assumerà il ruolo e la responsabilità di revisione principale del Gruppo stesso.

La proposta complessiva della Reconta Ernst & Young S.p.A. riguarda, oltre l'Enel S.p.A., anche altre 352 società individuate sulla base del perimetro del Gruppo Enel desunto dall'ultimo bilancio consolidato pubblicato alla data di avvio della procedura di gara (relativo, quindi, all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009), dal quale sono state escluse:

- le società per le quali la normativa dei Paesi in cui è ubicata la rispettiva sede prevede limitazioni circa la possibilità di affidare gli incarichi sopra menzionati ad entità appartenenti al network della società incaricata dalla revisione contabile della rispettiva capogruppo; nonché
- le società per le quali, in base alle trattative in corso alla data di avvio della procedura di gara e ai programmati piani di dismissione, era prevista l'uscita dal perimetro di consolidamento nel corso del 2010 o dei primi mesi del 2011.

La proposta complessiva riferita a tale perimetro societario può essere sinteticamente rappresentata come segue.

Proposta complessiva per Enel S.p.A. e società del Gruppo Enel

Società	(importi in migliaia di euro, arrotondati al secondo decimale)			
	Ore	2011 Importo	Ore	2011-2019 Importo
Enel S.p.A. e altre società partecipate, non incluse nei perimetri				
Endesa, Enel Green Power ed Enel OGK-5:	64.966	2.888,47	558.684	24.848,84
Bilancio d'esercizio - Revisione completa	46.595	2.043,48	400.779	17.582,14
Bilancio consolidato - Revisione completa	4.392	214,31	38.028	1.856,39
Relazione semestrale consolidata - Revisione limitata	1.760	85,04	15.186	734,69
Verifiche contabili	6.787	303,01	59.055	2.637,31
Unbundling ex Delibera AEEG 11/07	4.148	185,26	34.848	1.556,37
Bilancio di sostenibilità	667	29,81	5.601	250,17
Rapporto ambientale	617	27,56	5.187	231,78
Endesa S.A. e società partecipate	114.720	3.837,13	888.828	29.761,04
Bilancio d'esercizio - Revisione completa	66.303	2.218,37	510.909	17.141,66
Bilancio consolidato - Revisione completa	20.332	731,28	157.020	5.641,55
Relazione semestrale consolidata - Revisione limitata	13.279	467,06	102.321	3.597,71
Revisione del Sistema dei Controlli Interni ai fini dell'informativa finanziaria americana	9.109	258,37	73.809	2.093,85
Revisione contabile delle Carte del Revisore Secondario	4.197	107,70	32.151	828,97
Bilancio di sostenibilità	1.100	38,74	9.258	326,14
Rapporto ambientale	400	15,61	3.360	131,16
Enel Green Power S.p.A. e società partecipate	25.649	1.050,27	207.129	8.622,19
Bilancio d'esercizio - Revisione completa	22.517	910,46	180.459	7.431,66
Bilancio consolidato - Revisione completa	340	15,18	2.958	131,99
Relazione semestrale consolidata - Revisione limitata	368	16,45	3.198	142,82
Verifiche contabili	559	24,90	4.845	216,06
Unbundling ex Delibera AEEG 11/07	614	27,41	5.154	229,98
Bilancio di sostenibilità	740	33,04	6.222	277,98
Rapporto ambientale	511	22,82	4.293	191,70
Enel OGK-5 O.J.S.C.	2.171	87,65	18.891	762,51
Bilancio d'esercizio - Revisione completa	2.171	87,65	18.891	762,51
	207.506	7.863,51	1.673.532	63.994,59

Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'unico argomento di parte straordinaria

Adeguamento dello Statuto alle disposizioni introdotte:

- a) dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27 in materia di partecipazione all'Assemblea con mezzi elettronici; modificazione dell'articolo 11 dello Statuto; e
- b) dal Regolamento in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla CONSOB con Deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010; modificazione degli articoli 13 e 20 dello Statuto.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in sede straordinaria per discutere e deliberare in merito alla proposta di modifica di alcune disposizioni dello Statuto sociale finalizzate ad adeguarne i contenuti alle previsioni introdotte (i) dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, per quanto concerne in particolare la partecipazione all'Assemblea con mezzi elettronici, nonché (ii) dal Regolamento in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla CONSOB con Deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010.

A. Adeguamento dello Statuto alle disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27 in materia di partecipazione all'Assemblea con mezzi elettronici.

Il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27 – nel recepire nell'ordinamento italiano la Direttiva comunitaria 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate – ha modificato in misura significativa la disciplina concernente il funzionamento delle assemblee di società con azioni quotate contenuta nel codice civile e nel c.d. "Testo Unico della Finanza" (di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58).

Si rileva che le novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 27/2010 sono state in gran parte già recepite nello Statuto sociale. In particolare, in data 29 aprile 2010 l'Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, ha approvato le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione in merito:

- alla possibilità di convocare l'Assemblea ordinaria annuale, chiamata ad approvare il bilancio, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, essendo la Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società stessa (secondo quanto consentito in linea generale dall'articolo 2364, comma 2, cod. civ.), il che ha comportato una coerente riformulazione dell'articolo 9.2 dello Statuto sociale;
- alla esclusione del ricorso a convocazioni delle riunioni assembleari successive alla prima, disponendosi che all'unica convocazione – in base alle modifiche introdotte all'articolo 2369, comma 1, cod. civ. da parte del Decreto Legislativo n. 27/2010 – si applichino, per la parte ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 2369 cod. civ. nonché dall'articolo 2368, primo comma, secondo periodo, cod. civ. (e, cioè, *quorum* costitutivo: non richiesto; *quorum* deliberativo: maggioranza assoluta dei presenti) e, per la parte straordinaria, le maggioranze previste dal settimo comma dell'articolo 2369 cod. civ. (e, cioè, *quorum* costitutivo: 20% del capitale sociale; *quorum* deliberativo: 2/3 dei presenti), il che ha comportato una modificazione dell'articolo 13.2 dello Statuto sociale.

Tali modifiche statutarie, comportando una valutazione discrezionale circa la relativa adozione, richiedevano la necessaria approvazione da parte dell'Assemblea straordinaria.

Altre modifiche, integrando ipotesi di mero adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, sono state invece adottate dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 21 ottobre 2010, in base al combinato disposto di cui agli articoli 2365, comma 2, cod. civ. e 20.2, lett. e) dello Statuto sociale. Tali modifiche hanno riguardato essenzialmente i profili: (i) della legittimazione all'intervento ed al voto in Assemblea (al fine di tenere conto del passaggio dal principio della necessaria titolarità delle azioni alla data di svolgimento dell'Assemblea stessa al meccanismo della *record date*); (ii) della facoltà per i Soci di notificare alla Società la delega assembleare in via elettronica mediante utilizzo del sito internet aziendale; nonché (iii) del procedimento di nomina assembleare del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (per tenere conto della sopravvenuta inapplicabilità della disciplina speciale contenuta al riguardo nella c.d. "legge sulle privatizzazioni").

Il Consiglio di Amministrazione, nel deliberare di sottoporre all'Assemblea straordinaria del 29 aprile 2010 le modifiche statutarie sopra esaminate, aveva manifestato altresì un atteggiamento di apertura riguardo ad un'ulteriore modifica dello Statuto sociale intesa a recepire le novità introdotte da parte del Decreto Legislativo n. 27/2010 nell'articolo 2370, comma 4 cod. civ. in materia di intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione nonché di espressione del voto in via elettronica. Tuttavia il Consiglio di Amministrazione si era astenuto in tale occasione dall'elaborare al riguardo una specifica proposta di modifica statutaria in attesa dell'intervento della CONSOB, chiamata dall'articolo 127 del Testo Unico della Finanza ad individuare con regolamento le modalità di esercizio del voto e di svolgimento dell'Assemblea nei casi sopra indicati.

A tale ultimo riguardo si segnala che la CONSOB è di recente intervenuta (con Deliberazione n. 17592 del 14 dicembre 2010) inserendo nel c.d. "Regolamento Emittenti" (adottato con Deliberazione 14 maggio 1999, n. 11971) gli articoli 143-bis e 143-ter. In particolare, l'articolo 143-bis del Regolamento Emittenti dispone al primo comma, in linea con le previsioni della Direttiva comunitaria 2007/36/CE, che lo statuto delle società con azioni quotate può prevedere l'utilizzo di mezzi elettronici al fine di consentire una o più delle seguenti forme di partecipazione all'assemblea:

- a) la trasmissione in tempo reale dell'assemblea;
- b) l'intervento in assemblea da altra località mediante sistemi di comunicazione in tempo reale a due vie;
- c) l'esercizio del diritto di voto prima dell'assemblea ovvero durante il suo svolgimento, senza che sia necessario designare un rappresentante fisicamente presente alla stessa.

Al fine di agevolare la partecipazione all'Assemblea anche da parte di Soci che non possano recarsi presso il luogo in cui si svolge la riunione assembleare – ed in linea con lo spirito delle novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 27/2010 – si propone di introdurre nell'articolo 11 dello Statuto sociale un nuovo paragrafo 11.3, che consenta la partecipazione all'Assemblea con mezzi elettronici. Tale proposta prevede, in particolare, che venga attribuito al Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio della sua discrezionalità tecnica, il compito di decidere, in relazione a ciascuna Assemblea, se consentire o meno tale forma di partecipazione (nonché di individuare nell'avviso di convocazione dell'Assemblea le specifiche modalità tra quelle al momento indicate dall'articolo 143-bis, comma 1 del Regolamento Emittenti CONSOB) anche e soprattutto alla luce dell'evoluzione e dell'affidabilità degli strumenti tecnici a disposizione.

Si riporta pertanto qui di seguito la clausola che si sottopone all'approvazione della presente Assemblea.

Articolo 11 dello Statuto sociale

Testo vigente	Testo proposto
<p>Articolo 11.1</p> <p><i>Omissis</i> [Immutato]</p>	<p>Articolo 11.1</p> <p><i>Omissis</i> [Immutato]</p>
Testo vigente	Testo proposto
<p>Articolo 11.2</p> <p><i>Omissis</i> [Immutato]</p>	<p>Articolo 11.2</p> <p><i>Omissis</i> [Immutato]</p>
Testo vigente	Testo proposto
	<p>Articolo 11.3</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può prevedere, in relazione a singole Assemblee, che coloro ai quali spetta la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto possano partecipare all'Assemblea con mezzi elettronici. In tal caso, l'avviso di convocazione specificherà, anche mediante il riferimento al sito internet della Società, le predette modalità di partecipazione.</p>

B. Adeguamento dello Statuto alle disposizioni introdotte dal Regolamento in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla CONSOB con Deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010.

Si ricorda che – come a suo tempo comunicato al mercato da parte della Società – il Consiglio di Amministrazione, previo parere reso dall'apposito Comitato di Amministratori indipendenti in data 2 novembre 2010, ha adottato in data 9 novembre 2010 una nuova "Procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate" (nel prosieguo, per brevità, la "Procedura Enel OPC") – in attuazione di quanto previsto dall'apposito Regolamento adottato dalla CONSOB in materia con Deliberazione n. 17221/2010 (nel prosieguo, per brevità, il "Regolamento CONSOB OPC") – le cui disposizioni hanno acquisito efficacia a fare data dallo scorso 1° gennaio 2011.

La Procedura Enel OPC prevede, tra l'altro:

- a) la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di sottoporre all'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria (secondo quanto consentito dall'articolo 8, comma 2, del Regolamento CONSOB OPC) le operazioni di maggiore rilevanza che non siano di competenza assembleare e che abbiano formato oggetto di un parere negativo dell'apposito Comitato Parti Correlate (nel prosieguo, per brevità, il "Comitato OPC"). In tale ipotesi l'Assemblea ordinaria, fermo il rispetto delle maggioranze di legge e di statuto e delle disposizioni vigenti in materia di conflitto di interessi, delibera con il voto favorevole di almeno la metà dei soci non correlati votanti (c.d. *whitewash*). Il compimento dell'operazione di maggiore rilevanza, in ogni caso, può ritenersi impedito solo qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino una percentuale pari almeno al 10% del capitale sociale con diritto di voto (articolo 6.8 della Procedura Enel OPC);
- b) la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea (secondo quanto consentito dall'articolo 11, commi 2 e 3 del Regolamento CONSOB OPC) le operazioni di maggiore rilevanza di competenza dell'Assemblea medesima e che abbiano formato oggetto di un parere negativo del Comitato OPC. In tale ipotesi l'operazione può essere compiuta solo qualora l'Assemblea deliberi con le maggioranze e nel rispetto delle condizioni di cui alla precedente lettera a) (articolo 7.2 della Procedura Enel OPC);
- c) la possibilità di avvalersi di una procedura semplificata in caso di urgenza (secondo quanto consentito dall'articolo 13, comma 6, del Regolamento CONSOB OPC) per le operazioni compiute dalla Società, direttamente o per il tramite di società controllate, che non siano di competenza dell'Assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate (articolo 13.4 della Procedura Enel OPC).

Considerato che le indicate previsioni della Procedura Enel OPC possono trovare applicazione solo in presenza di un'apposita clausola statutaria, si propone:

- di modificare gli articoli 13.1 e 13.2 dello Statuto sociale, al fine di coordinarli con le maggioranze richieste per l'approvazione e/o l'autorizzazione da parte dell'Assemblea delle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza nei casi sopra indicati *sub a)* e *b)*; nonché
- di inserire, nell'articolo 20 dello Statuto sociale, un'apposita disposizione che consenta una piena e corretta applicazione degli indicati articoli 6.8, 7.2 e 13.4 della Procedura Enel OPC.

Si riporta pertanto qui di seguito il testo delle clausole che si sottopongono all'approvazione della presente Assemblea.

Articolo 13 dello Statuto sociale

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 13.1 Salvo quanto previsto dall'art. 20.2, l'Assemblea delibera su tutti gli argomenti di sua competenza per legge.	Articolo 13.1 Salvo quanto previsto dall'art. 20.2, l'Assemblea delibera su tutti gli argomenti di sua competenza per legge, nonché su quelli previsti dall'art. 20.3.

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 13.2 L'Assemblea si svolge in unica convocazione e si costituisce e delibera, sia in sede ordinaria che straordinaria, con le maggioranze previste dalla legge per tale ipotesi.	Articolo 13.2 L'Assemblea si svolge in unica convocazione e si costituisce e delibera, sia in sede ordinaria che straordinaria, con le maggioranze previste dalla legge per tale ipotesi, fermo il rispetto delle maggioranze specificamente previste dall'art. 20.3.

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 13.3 Omissis [Immutato]	Articolo 13.3 Omissis [Immutato]
*****	*****

Articolo 20 dello Statuto sociale

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 20.1 Omissis [Immutato]	Articolo 20.1 Omissis [Immutato]
Articolo 20.2 Omissis [Immutato]	Articolo 20.2 Omissis [Immutato]
Articolo 20.3 Ai sensi della procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate adottata dalla Società: (a) l'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5) del codice civile, può autorizzare il Consiglio di Amministrazione a compiere operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, che non rientrano nella competenza dell'Assemblea, nonostante il parere	Articolo 20.3 Ai sensi della procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate adottata dalla Società: (a) l'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5) del codice civile, può autorizzare il Consiglio di Amministrazione a compiere operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, che non rientrano nella competenza dell'Assemblea, nonostante il parere

- negativo del Comitato parti correlate, a condizione che, fermo il rispetto delle maggioranze di legge e di statuto nonché delle disposizioni vigenti in materia di conflitto di interessi, l'Assemblea deliberi anche con il voto favorevole di almeno la metà dei soci non correlati votanti. In ogni caso il compimento delle suddette operazioni è impedito solo qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino una percentuale pari almeno al 10% del capitale sociale con diritto di voto;
- (b) nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione intenda sottoporre all'approvazione dell'Assemblea un'operazione con parti correlate di maggiore rilevanza, che rientra nella competenza di quest'ultima, nonostante il parere negativo del Comitato parti correlate, l'operazione può essere compiuta solo qualora l'Assemblea deliberi con le maggioranze e nel rispetto delle condizioni di cui alla precedente lettera a);
- (c) il Consiglio di Amministrazione ovvero gli Organi delegati possono deliberare, avvalendosi delle esenzioni previste dalla procedura e nel rispetto delle condizioni ivi indicate, il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di proprie controllate, di operazioni con parti correlate aventi carattere di urgenza che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate.

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 20.3	Articolo 20.4
<i>Omissis [Immutato]</i>	<i>Omissis [Immutato]</i>
Testo vigente	Testo proposto
Articolo 20.4	Articolo 20.5
<i>Omissis [Immutato]</i>	<i>Omissis [Immutato]</i>

Si segnala che le modifiche statutarie proposte non attribuiscono il diritto di recesso in capo ai Soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'articolo 2437 cod. civ.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione il seguente

Ordine del giorno

L'Assemblea dell'Enel S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. di approvare la proposta di introdurre nell'articolo 11 dello Statuto sociale un nuovo paragrafo 11.3, secondo la formulazione di seguito indicata, al fine di adeguarne il contenuto alle disposizioni del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27 in materia di partecipazione all'Assemblea con mezzi elettronici, dando mandato disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato di approvare ed introdurre nella presente deliberazione le modificazioni, aggiunte o soppressioni che dovessero risultare necessarie ai fini della relativa iscrizione nel registro delle imprese;

Articolo 11 dello Statuto sociale

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 11.1 <i>Omissis [Immutato]</i>	Articolo 11.1 <i>Omissis [Immutato]</i>
Articolo 11.2 <i>Omissis [Immutato]</i>	Articolo 11.2 <i>Omissis [Immutato]</i>
Articolo 11.3	Articolo 11.3 Il Consiglio di Amministrazione può prevedere, in relazione a singole Assemblee, che coloro ai quali spetta la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto possano partecipare all'Assemblea con mezzi elettronici. In tal caso, l'avviso di convocazione specificherà, anche mediante il riferimento al sito internet della Società, le predette modalità di partecipazione.

2. di approvare la proposta (i) di introdurre nell'articolo 20 dello Statuto sociale un nuovo paragrafo 20.3 (con conseguente rinumerazione dei successivi paragrafi dello stesso articolo 20) e (ii) di procedere alla conseguente modifica dei paragrafi 13.1 e 13.2 dello Statuto medesimo, secondo la formulazione di seguito indicata, al fine di adeguarne il contenuto alle disposizioni del Regolamento in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla CONSOB con Deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 (nonché alle previsioni dell'apposita Procedura approvata al riguardo dal Consiglio di Amministrazione in data 9 novembre 2010), dando mandato disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato di approvare ed introdurre nella presente deliberazione le modificazioni, aggiunte o soppressioni che dovessero risultare necessarie ai fini della relativa iscrizione nel registro delle imprese.

Articolo 13 dello Statuto sociale

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 13.1 Salvo quanto previsto dall'art. 20.2, l'Assemblea delibera su tutti gli argomenti di sua competenza per legge.	Articolo 13.1 Salvo quanto previsto dall'art. 20.2, l'Assemblea delibera su tutti gli argomenti di sua competenza per legge, nonché su quelli previsti dall'art. 20.3.
Articolo 13.2 L'Assemblea si svolge in unica convocazione e si costituisce e delibera, sia in sede ordinaria che straordinaria, con le maggioranze previste dalla legge per tale ipotesi.	Articolo 13.2 L'Assemblea si svolge in unica convocazione e si costituisce e delibera, sia in sede ordinaria che straordinaria, con le maggioranze previste dalla legge per tale ipotesi, fermo il rispetto delle maggioranze specificamente previste dall'art. 20.3.
Articolo 13.3 <i>Omissis [Immutato]</i>	Articolo 13.3 <i>Omissis [Immutato]</i>

Articolo 20 dello Statuto sociale

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 20.1	Articolo 20.1
<i>Omissis</i> [Immutato]	<i>Omissis</i> [Immutato]
Articolo 20.2	Articolo 20.2
<i>Omissis</i> [Immutato]	<i>Omissis</i> [Immutato]
Articolo 20.3	Articolo 20.3
	Ai sensi della procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate adottata dalla Società:
	(a) l'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5) del codice civile, può autorizzare il Consiglio di Amministrazione a compiere operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, che non rientrano nella competenza dell'Assemblea, nonostante il parere negativo del Comitato parti correlate, a condizione che, fermo il rispetto delle maggioranze di legge e di statuto nonché delle disposizioni vigenti in materia di conflitto di interessi, l'Assemblea deliberi anche con il voto favorevole di almeno la metà dei soci non correlati votanti. In ogni caso il compimento delle suddette operazioni è impedito solo qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino una percentuale pari almeno al 10% del capitale sociale con diritto di voto;
	(b) nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione intenda sottoporre all'approvazione dell'Assemblea un'operazione con parti correlate di maggiore rilevanza, che rientra nella competenza di quest'ultima, nonostante il parere negativo del Comitato parti correlate, l'operazione può essere compiuta solo qualora l'Assemblea deliberi con le maggioranze e nel rispetto delle condizioni di cui alla precedente lettera a);
	(c) il Consiglio di Amministrazione ovvero gli Organi delegati possono deliberare, avvalendosi delle esenzioni previste dalla procedura e nel rispetto delle condizioni ivi indicate, il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di proprie controllate, di operazioni con parti correlate aventi carattere di urgenza che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate.

Testo vigente
Articolo 20,3
Omissis [Immutato]

Testo vigente
Articolo 20,4
Omissis [Immutato]

Testo proposto
Articolo 20.4
Omissis [Immutato]

Testo proposto
Articolo 20.5
Omissis [Immutato]

